



***COMUNE DI SAN MARTINO
CANAVESE***

(Città Metropolitana di Torino)

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL
CIMITERO**

E

DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO.

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265, al D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 – DEFINIZIONI.

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “regolamento governativo” il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i.;
- b) per “Testo unico” il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- c) per “L.R. 15/2011” la legge regionale 3 agosto 2011 n. 15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della L.R. del 31.10.2007 n.20”;
- d) per “Responsabile di Servizio” il dipendente cui il Sindaco ha affidato le funzioni di cui all’articolo 107 del Testo unico;
- e) per “salma” il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell’accertamento di morte;
- f) per “cadavere” la salma, una volta eseguito l’accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- g) per “resto mortale” il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per cadaveri inumati, l’esito della trasformazione degli stessi allo scadere del turno, almeno decennale, di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per cadaveri tumulati, l’esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di codificazione;
- h) per “attività funebre” il servizio che comprende e assicura le prestazioni di cui all’ articolo 5 della L.R. 15/2011;
- i) per “strutture per il commiato” le strutture di cui all’articolo 11 della L.R. 15/2011;
- j) per “concessionario” il titolare di una concessione cimiteriale.

ART. 3 – CIMITERO COMUNALE: UBICAZIONE E SERVIZI.

Appartiene, a titolo di bene demaniale, al Comune di San Martino Canavese, il cimitero del capoluogo, costituito da campi comuni destinati alle inumazioni, ossario, loculi, nicchie-ossario,

aree per sepolture private, area dispersione ceneri: il tutto come risulta dalla planimetria originale, depositata presso l'ufficio tecnico comunale.

ART. 4 – COMPETENZE.

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di governo ed autorità sanitaria locale che si avvale dell'opera del coordinatore sanitario e dell'Ufficio Demografico Comunale, i quali secondo le rispettive competenze, svolgono i compiti di sorveglianza, manutenzione, vigilanza e controllo e propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 5 – RESPONSABILITA'.

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, oltre all'eventuale illecito penale.

ART. 6 – CUSTODIA.

Il cimitero comunale è incustodito.

ART. 7. – AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA.

- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra sistemazione, sono ricevute e seppellite - senza distinzione di origine, cittadinanza e religione. - le salme di persone che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 50 del D.P.R. 285/90. Richieste particolari in deroga a questa legge andranno valutate singolarmente dal Sindaco.

- Sono ammessi altresì:

- a) le salme, i resti mortali e le ceneri dei loro coniugi, ascendenti e discendenti;
- b) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero, di sepoltura privata individuale o di famiglia.

ART. 8 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, su supporto cartaceo, a disposizione di chiunque possa averne interesse, una copia del registro cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.9.1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente regolamento;
- b) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990.

CAPO II - INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI.

ART. 9 – SEPOLTURE AL DI FUORI DELL'AREA CIMITERIALE.

- E' vietato il seppellimento di cadaveri, resti mortali od ossa umane al di fuori del cimitero e delle cappelle private familiari.

ART. 10 – INUMAZIONI.

- Ogni salma da inumarsi nel campo comune deve essere consegnata chiusa in cassa di legno. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale. Ogni cassa, come ogni fossa, non può contenere che un solo cadavere.
- Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- Nel piano cimiteriale, redatto secondo le norme di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990 e alla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, sono determinate le aree per le sepolture comuni, quelle per la costruzione di arcate a loculi e quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il recinto del cimitero.
- L'area per le sepolture comuni è rapportata al fabbisogno, secondo le indicazioni dell'art. 58 del D.P.R. 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, è suddivisa in quadri.
- Ciascun quadro comprende i posti delle fosse distribuiti in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali di comunicazione.
- Le fosse per inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del Cimitero e di volta in volta in posizione da concordare al momento dell'inumazione, come da allegato (A)
- E' consentito collocare lapidi con tipologia da concordare con il Tecnico Comunale come da Allegato (A)

Non è consentita la piantumazione di piante che possano invadere gli spazi comuni tra le lapidi e sentieri.

ART. 11 – TUMULAZIONI.

- E' consentita la tumulazione di salme unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune, nell'area del cimitero a ciò destinata e nelle cappelle gentilizie o tombe di famiglia.
- Detti loculi avranno dimensioni minime di metri 0.75x0.70x2.25 come da circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993; a tale ingombro andrà aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 283/90; avranno pareti in lastra di pietra compatta o cemento armato dello spessore di 10 cm, debitamente intonacate e lisciate con cemento in modo che risultino assolutamente impermeabili.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 77 del D.P.R. 285/19.

E' consentita la collocazione di cassette di resti mortali o di urne cinerarie in unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art.13.3 della Circolare del Ministero della Sanità n.24/1993), fino ad un massimo di due cassette o di due urne cinerarie, ovvero di una cassetta e di un'urna cineraria, purché si tratti di resti o ceneri del coniuge, di un parente di primo grado o di un convivente (risultante iscritto nello stato di famiglia alla data del decesso) del defunto ivi già tumulato". Per poter procedere alla tumulazione di resti o ceneri nel loculo/tomba/celletta in cui sia già tumulato altro defunto, occorre l'assenso del concessionario del manufatto oppure, se lo stesso è deceduto, di tutti i suoi parenti più prossimi di pari grado. In tal caso la rimozione della lapide dovrà essere effettuata a cura del/i richiedente/i. 6. La finitura esterna della sepoltura dovrà essere contenuta nello specchio d'apertura e non dovrà occupare spazi circostanti.

ART. 12 – CREMAZIONI.

- Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino;
- L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità indicate dalla legge.
- L'autorizzazione alla cremazione, per le persone decedute nel Comune di San Martino Canavese è rilasciata dall' Ufficiale di Stato Civile alle condizioni previste dalla normativa vigente.
- Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
- A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, oppure disperse nell'area dedicata all'interno del cimitero e nei luoghi previsti dalla legge.
- Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore in materia di cremazione;

CAPO III – ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI

ART. 13 – ESUMAZIONI.

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie:

Esumazioni ordinarie: hanno luogo quando, decorso il ventennio di seppellimento, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti, solo nel caso siano necessari nuovi spazi.

Esumazioni straordinarie: hanno luogo quando le salme vengono disseppellite per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportate in altre sepolture o per essere cremate, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento.

ART. 13 BIS – ESUMAZIONI ORDINARIE.

- Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate dal mese di ottobre al mese di aprile.
- Le esumazioni ordinarie vengono effettuate senza specifica autorizzazione sotto la propria responsabilità, scaduto il trentennio di inumazione. O anticipatamente nel caso siano necessari nuovi spazi
- I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno ed ora della esumazione, potranno assistervi,
- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o accantonati in loculi, la raccolta e la traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.
- Le ossa che si rinvergono nella escavazione per le esumazioni ordinarie saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che le parti interessate non facciano domanda di raccogliercle per deporle a pagamento in cellette ossario o accantonate in loculi.
- Le ossa da esumazione o estumulazione destinate per disposizione dei familiari a tumulazioni in cellette ossario o ad essere accantonate in loculi devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0.66 e chiusa con saldatura e dotata di targhetta di riconoscimento con inciso nome e cognome del defunto.
- I cadaveri che risultano indecomposti sono trasferiti in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.
- Il costo della esumazione ordinaria è a carico dei familiari secondo le tariffe fissate dal Comune.
- L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti, ecc. inumati nell'apposito reparto, è ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento;
- La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione, è resa pubblica mediante affissione del relativo elenco, per 60 giorni consecutivi con inizio dal 1°

novembre, presso i campi, i gruppi di loculi, di nicchie ossario, i tumuli e le cappelle in scadenza, all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio comunale, da fare ogni anno per l'anno successivo.

- Nel caso siano decorsi i termini per l'esumazione ordinaria, ma il Comune per ragioni organizzative non intenda ancora provvedervi, il privato potrà provvedervi a propria cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

ART. 13 TER – ESUMAZIONI STRAORDINARIE.

- L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione. L'esumazione straordinaria a richiesta dei privati è effettuata a loro cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

- Il cadavere esumato per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportato alla sala per autopsie presso struttura convenzionata, con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

- Per i feretri che racchiudono i cadaveri da trasferire si richiamano le disposizioni dell'art. 30 del regolamento governativo.

- Le esumazioni straordinarie, fatte salve quelle disposte dall'autorità giudiziaria, sono fatte con le modalità, le prescrizioni e nei termini fissati dalla normativa vigente.

- Le esumazioni straordinarie eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria verranno effettuate in qualunque epoca dell'anno previa autorizzazione del responsabile di servizio competente, mentre quelle effettuate per traslazione in altra sede o per cremazione verranno effettuate unicamente nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre, dicembre.

- Per i deceduti di malattie infettive contagiose, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, l'esumazione non potrà essere eseguita prima del decorso dei due anni dalla morte e sempre che il coordinatore sanitari dichiarerà che essa può essere effettuata senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 14 – ESTUMULAZIONI.

- Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Estumulazioni ordinarie hanno luogo:

a) allo scadere della concessione a tempo determinato;

Estumulazioni straordinarie hanno luogo:

a) quando le salme vengono disseppellite per richiesta dei familiari laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore agli anni di concessione

b) su autorizzazione del Sindaco per trasferimento in altra sede;

c) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

- Le estumulazioni ordinarie nonché quelle straordinarie sono soggette al pagamento della tariffa dovuta.

- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossario o avelli la relativa raccolta, la riduzione e la traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.

- Le ossa raccolte nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto da parte dei familiari il collocamento in celletta ossario o loculo.

- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro in altro loculo. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, si disporrà la sua sostituzione o un'altra idonea sistemazione.

- Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con un minimo di 2 anni. In alternativa è possibile procedere alla cremazione di tali resti su parere favorevole del

coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo come da circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

ART. 15 – DISPOSIZIONI DEI RESTI MORTALI.

- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
- E' possibile procedere alla cremazione dei resti mortali previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari, il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio e presso il cimitero di uno specifico avviso.
- I residui risultanti dalle esumazioni sono trattati secondo le norme previste in materia di rifiuti.
- Le ossa esumate o estumulate destinate per disposizione dei familiari a tumulazioni in cellette ossario o ad essere accantonate in loculi devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0.66 e chiusa con saldatura e dotata di targhetta di riconoscimento con inciso nome e cognome del defunto.
- Se, allo scadere di concessioni a tempo determinato, non sussista domanda di collocazione dei resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune. Il periodo di inumazione è fissato al minimo dei 2 anni. In alternativa è possibile procedere alla cremazione di tali resti su parere favorevole del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo, come da circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.
- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossario loculi la relativa raccolta e traslazione (*estumulazioni straordinarie e ordinarie*) sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.
- Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, si disporrà la sua sostituzione o un'altra idonea sistemazione.
- Non sono permesse estumulazioni salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altri cadaveri.

ART. 16 – OGGETTI DA RECUPERARE.

- I familiari i quali ritengono che il cadavere da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e, possibilmente, intervenire all'operazione stessa.
- Gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono comunque essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti (se questi vengono conservati in ossario individuale privato); sono consegnati all'ufficio, se destinati all'ossario generale.
- L'amministrazione acquisisce i beni consegnati all'ufficio se non reclamati entro un anno dal rinvenimento;

ART. 17 – MATERIALI DI RISULTA.

- I materiali di risulta dello smantellamento delle sepolture devono essere smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia di rifiuti.
- Nel solo caso di trasferimento della salma ad altra sepoltura, in caso di integrità, è consentito il reimpiego della lapide per la nuova sepoltura.

TITOLO II – DISPOSIZIONI OPERATIVE.

CAPO I – DISPOSIZIONI OPERATIVE GENERALI

ART. 18 – DISPOSIZIONI GENERALI E VIGILANZA.

- E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990.
- La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Comune di San Martino Canavese.
- La custodia, le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, Sono riservate alla ditta incaricata dal Comune.
- Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990.
- Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 19 – SEPOLTURE PRIVATE.

Le sepolture private consistono:

- a) nell'uso temporaneo di loculi predisposti dal Comune;
- b) nell'uso temporaneo di nicchie-ossario, predisposte dal Comune, per la custodia dei resti;
- c) nell'uso temporaneo di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento ed avere o non la camera sotterranea;
- d) nell'uso temporaneo di cappelle inserite nelle logge per sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;

ART. 20 – DEPOSITO PROVVISORIO IN LOCULO.

- I cadaveri o i resti mortali, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonché i cadaveri estumulati temporaneamente per la riparazione o la ricostruzione di opere vengono normalmente depositate, in via provvisoria, in loculi che il Comune destina a questo scopo.
- Il cadavere deve essere nella doppia cassa prescritta per la tumulazione.
- Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamentazioni stabili.
- Può essere autorizzato il deposito provvisorio in sepolture private secondo le norme su esposte.

ART. 21 – SCADENZA DEI TERMINI IN DEPOSITO PROVVISORIO.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà fissato, non venga data la sistemazione definitiva al cadavere, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento del cadavere in campo comune. Con la verifica che la cassa sia di solo legno

CAPO II – FOSSE

ART. 22 – INUMAZIONI SECONDO RITI NON CATTOLICI.

Il Comune può destinare appositi campi, nel rispetto della normativa vigente, alle inumazioni secondo i riti religiosi non cattolici che prevedano modalità di inumazione differenti da quella ordinaria.

ART. 23 – CIPPO.

A richiesta dei familiari può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copri tomba delle seguenti dimensioni 1,75 di lunghezza , 0,75 di larghezza, 0,90 di altezza di una lapide di altezza non superiore a cm. 90 dal piano di campagna e la distanza di 50 cm tra le lapidi.

L'installazione delle suddette lapidi e copri tomba, per la tipologia della pietra dovrà essere concordato con il tecnico comunale come da all.(A) la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti e loro aventi causa.

La pietra dovrà essere di colore grigio; Luserna o similari

CAPO III – LOCULI

ART. 24 – ORDINE E DECORO DELLE ARCADE DI LOCULI.

- Ogni avello dovrà essere dotato di lapide di marmo del tipo campione prestabilito.
- E' vietata l'apposizione di lapidi sulla parte esterna dei muri di cinta.

ART. 25 – TUMULAZIONI – COMPATIBILITA'

- In ogni avello viene tumulata una sola salma, quella risultante dalla concessione ed eventualmente una cassetta con i resti di un avente diritto.
- Nello stesso avello potranno essere accantonate i resti di una sola salma ridotta in idonea cassetta o in urna cineraria, previa autorizzazione sanitaria.
- Nel caso in cui venga aggiunto un nuovo feretro con conseguente riduzione o cremazione della salma indicata nella concessione originaria, si dovrà procedere a nuovo atto di concessione previa rinuncia dell'originale.

ART. 26 – DEMANIALITA' DEI LOCULI.

L'avello ed il diritto d'uso non sono commerciabili e pertanto il concessionario, per nessuna ragione ed a nessun titolo, potrà trasferirli ad altri, anche se suoi congiunti e neppure potrà comunque permutarli, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione senza pregiudizio della sanzione prevista per i contravventori alle norme del presente regolamento.

ART. 27 – PRENOTAZIONE DEI LOCULI.

- La Prenotazione per la concessione in uso dei loculi a favore di persona vivente è consentita ai cittadini residenti nel territorio del Comune di San Martino Canavese, e congiunti di coloro che sono sepolti nel cimitero comunale.
- Ai coniugi sono equiparate le unioni di fatto risultanti dallo stato di famiglia al momento della morte.
- Le prenotazioni resteranno sospese quando si arriverà ad un numero minimo di disponibilità a discrezione dell'Amministrazione.

CAPO IV - TOMBE DI FAMIGLIA E CAPELLE GENTILIZIE

ART. 28 – DISPOSIZIONI GENERALI.

- I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere autorizzate, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 285/90.
- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- Le sepolture private non devono avere in alcun modo comunicazione con l'esterno del cimitero.

- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- Qualsiasi variazione del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- Le autorizzazioni possono contenere particolari descrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

ART. 29 – DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE.

- Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della durata della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
- In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti al ripristino o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.
- Risultando lo stato di abbandono o di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 81 del presente regolamento.

ART. 30 – AVENTI DIRITTO.

- Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, secondo la discendenza *iure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.
- A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti, compresi figli adottivi ed i coniugi di questi, gli ascendenti. A questi fini il gruppo familiare è considerato *iure sanguinis*, prescindendo cioè dalla convivenza e dalle risultanze anagrafiche.
- Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto stesso, o introdurre maggiori limitazioni.

ART. 31 – AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA.

- Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammessi i cadaveri ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino aventi diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti del quale il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
- Nessun atto inerente al diritto di sepoltura è permesso ogni qual volta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto a rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice.
- Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *iure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.
- Nella sepoltura non possono essere accolti cadaveri in numero superiore ai loculi autorizzati.

ART. 32 – RICORDI FUNEBRI.

Nella sepoltura di famiglia il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, etc. In essa si possono anche

ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti sono già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ART. 33 – ESTUMULAZIONE E VINCOLI.

- Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo per salma avente diritto, purchè nel rispetto dell'art. 16 del presente regolamento.
- I resti della salma che occupava originariamente il loculo, se nelle condizioni di idoneità alla riduzione, verranno ridotti e racchiusi in idonea cassetta e riposti nello stesso avello previa autorizzazione sanitaria o deposti in apposita celletta ossario predisposta.
- Il concessionario d'origine, nell'atto di concessione, può stabilire il divieto di estumulazione per tutta la durata della concessione per tutti o per alcune salme.
- Detto vincolo può essere rimosso su richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

ART. 34 – DIVISIONE E RINUNCIA.

- Più titolari di tumulo o di cappella possono, con atto notarile pubblico o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.
- La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione.

CAPO V – NICCHIE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

ART. 35 – DISPOSIZIONI GENERALI.

- Le nicchie-ossario e cellette ossario realizzate dopo l'adozione del presente regolamento, devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza 70 cm; larghezza 40 cm; altezza 40 cm.
- Al concessionario compete l'installazione, entro sei mesi dalla collocazione dei resti, di lapide di marmo e non potrà essere munita di oggetti ad eccezione del portafiori e della lampada votiva.
- I concessionari hanno l'obbligo di mantenere i manufatti e le lapidi in stato decoroso per tutta la durata della concessione.
- Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle disposizioni in materia di Loculi.

CAPO VI – CREMAZIONI

ART. 36 – CENERI.

Le ceneri, possono essere:

- a) tumulate o interrate nel cimitero comunale;
- b) affidate ad una persona indicata in vita dal defunto;
- c) disperse in cinerario comune o in natura o in aree private alle condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

ART. 37 – CINERARIO COMUNE.

Nel cimitero è presente un idoneo sito destinato a cinerario comune per la dispersione delle ceneri,

Che deve avvenire alla presenza di un funzionario comunale.

ART. 38 – DISPERSIONE.

- La dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste normativa regionale e nei luoghi dalla medesima legge individuati, purché situati nel territorio della Regione Piemonte.
- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve indicare il soggetto che provvederà alla dispersione, nonché il luogo, il giorno e l'ora in cui la medesima avrà luogo.
- Nel caso in cui il luogo indicato sia al di fuori del territorio comunale, il Responsabile del Servizio informa il Comune di destinazione.
- L'autorizzazione alla dispersione deve essere conservata ed esibita a richiesta delle autorità competenti.
- Nel caso sia intenzione del richiedente disperdere le ceneri fuori dal territorio regionale, il Comune si limita a rilasciare l'autorizzazione al trasporto delle ceneri fino al luogo di destinazione; alla richiesta di autorizzazione al trasporto deve essere allegata copia dell'autorizzazione alla dispersione rilasciata dall'autorità competente.

ART. 39 – AFFIDAMENTO PERSONALE.

- L'affidamento delle ceneri avviene con le modalità previste dalla normativa regionale ed è strettamente personale.
- Le ceneri sono conservate in una urna chiusa e sigillata riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto. L'urna non potrà essere aperta per nessun motivo.
- L'urna deve essere conservata in locale idoneo, proposto nella domanda e indicato tassativamente nell'atto di affidamento in luogo decoroso e sicuro a garanzia del rischio di profanazione.
- Ogni spostamento delle ceneri al di fuori dell'immobile indicato nell'atto di affidamento è vietato; nel caso l'affidatario desideri, per qualsiasi motivo, mutare la collocazione delle ceneri affidate dovrà inoltrare la domanda di nuova autorizzazione.
- In caso di emigrazione l'affidatario può:
 - a) chiedere la tumulazione o l'interramento delle ceneri;
 - b) chiedere l'autorizzazione al trasporto delle ceneri nel Comune di nuova residenza, previo ottenimento del nuovo atto di affidamento da parte del Comune di nuova residenza.
- La violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nell'atto di affidamento comporta la decadenza dell'affidamento e l'obbligo di richiedere la tumulazione delle ceneri.
- Nel caso di decesso dell'affidatario gli eredi, se intendono ottenere l'affidamento delle ceneri già conservate dall'affidatario, devono chiedere l'ulteriore affidamento delle medesime.
- L'atto di affidamento dovrà essere conservato ed esibito a richiesta delle autorità competenti.

CAPO VIII - IMPRESE PRIVATI PER OPERE CIMITERIALI

ART. 40 – IMPRESE E PRIVATI – AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE – LIMITI.

- Per l'esecuzione di opere di competenza di privati (lapidi, manutenzione di tombe preesistenti e cappelle gentilizie e relative aree di pertinenza) gli interessati possono avvalersi dell'opera di imprenditori a loro libera scelta. Per le costruzioni nessuno può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto regolare autorizzazione.
- Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

- La concessione di aree per la costruzione di tumuli e di cappelle impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione delle opere relative, pena la decadenza, entro 12 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.
- Per tutte le opere eseguite da privati dovrà essere data preventiva comunicazione al servizio cimiteriale (Ufficio Tecnico Comunale) precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse (progetto).
- Il progetto dovrà essere approvato dal Comune secondo l'ordinamento vigente.
- L'autorizzazione deve contenere l'indicazione del versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e l'orario di lavoro.
- I privati e gli imprenditori, se non provvedono autonomamente, sono tenuti a rimborsare al Comune, in misura forfetaria, la spesa per consumi di acqua e di energia elettrica relativi all'esecuzione di lavori all'interno del cimitero, secondo gli importi stabiliti in tariffa.
- Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.
- All'interno dei cimiteri l'utilizzo di macchine operatrici è consentito solo nel caso si rendano indispensabili in ragione delle lavorazioni da effettuare.

ART. 41 – NORME COSTRUTTIVE DELLE CAPPELLE.

- L'area di concessione potrà essere utilizzata per intero.
- Potranno essere realizzati in proporzione della superficie in concessione, uno o due loculi per piano e non più di sei ordini; l'ossario potrà esser ricavato in apposito pozzetto sottosuolo.
- La cappella non potrà avere un'altezza superiore a quelle già esistenti. L'ingresso può essere chiuso o a portichetto.
- La tumulazione dei cadaveri deve essere possibile preferibilmente dall'esterno secondo le norme costruttive vigenti; in caso contrario devono essere assicurate dimensioni interne tali da consentire di operare nel rispetto delle norme di sicurezza.
- Le strutture verticali, se in mattoni, dovranno avere lo spessore minimo di cm. 40, se in calcestruzzo vibrato, di cm. 10. Quelle orizzontali, in calcestruzzo armato, dovranno avere lo spessore minimo di cm. 10.
- Le dimensioni dei loculi saranno: lunghezza m. 2,30, larghezza minima m. 0,75 – massima 0,80 , altezza minima 0,57 – massima m. 0,66.

ART. 42 – NORME COSTRUTTIVE DEI TUMULI.

- Nella costruzione dei tumuli l'area in concessione può essere utilizzata per intero.
- Sono consentite tumulazioni a loculi separati ed accessibili dal vano di calata da mantenersi vuoto, con un massimo di 4 ordini, oltre al vano ossario, sotto il piano di campagna, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione per l'eventuale presenza di acqua. E' ammessa la costruzione di ossari nel corpo fuori terra.
- Le strutture verticali in calcestruzzo armato e la soletta di fondo dovranno avere lo spessore minimo di cm. 20.
- I tamponamenti delle sepolture individuali dovranno essere eseguiti con muratura di mattoni pieni dello spessore di cm. 14 rabboccata con malta di cemento o idonea lastra in cls.

ART. 43 – RECINZIONE AREE – MATERIALE DI SCAVO – DECORO.

- Durante i lavori di costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

- Il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori dovrà essere accumulato in luogo idoneo, in modo che non intralci la libera circolazione e non rechi pregiudizio al decoro del cimitero.
- Terminati i lavori le imprese dovranno smantellare il cantiere e ripristinare gli eventuali danneggiamenti o imbrattamenti.

ART. 44 – ORARIO DI LAVORO.

L'orario di lavoro è fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dall'ufficio medesimo. Nella giornata del sabato sono vietati lavori relativi ai loculi ed alle nicchie-ossario.

ART. 45 – SOSPENSIONE DEI LAVORI.

- Quattro giorni prima della giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti e fino a due giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere private.
- Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 46 – VIGILANZA E COLLAUDO.

- L'ufficio Tecnico controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati, le prescrizioni di regolamento; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Responsabile di Servizio.
- Quest'ultimo, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.
- Ad avvenuta ultimazione delle opere il concessionario chiede il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità, che il Comune rilascia secondo le norme del regolamento edilizio.
- Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

CAPO IX – ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 47 – AUTORIZZAZIONE.

Il Responsabile del Servizio competente in materia rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funebre alle imprese che ne facciano richiesta.

ART. 48 – SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE – NOZIONI GENERALI.

- Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 8 della Legge 15/1/92 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
- I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/90.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 19 co. 3 del D.P.R. 285/90, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri comuni o altri Stati da chiunque eseguiti.
- I trasporti si differenziano tra:

- a) trasporti funebri;
- b) trasporti non in sede di funerale.
- Il trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali è autorizzato a norma dell'art. 8 della L.R. 15/2011.

ART. 49 – VIGILANZA E SANZIONI.

Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre.

Nel caso in cui un'impresa autorizzata, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, proponga direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, il Responsabile del Servizio competente emette un'ordinanza di sospensione dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato, non inferiore a 180 giorni e non superiore a 360 giorni.

In relazione alla gravità del fatto, o di recidiva, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Resta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali da parte delle autorità competenti e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART. 50 – MODALITA' DEL TRASPORTO.

• **Il trasporto comprende:**

- a) il prelievo della salma dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione;
- b) il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie;
- c) la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito religioso;
- d) se il funerale è in forma civile il trasporto si svolgerà dall'abitazione al cimitero;
- e) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nota: Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U.L.P.S.

- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
 - Il trasporto, se richiesto, può farsi in via diretta, senza corteo, né sosta.
- Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 51 – TRASPORTI FUNEBRI.

Nell'ambito del territorio comunale l'attività di trasporto funebre è libera, fatto salvo il possesso da parte delle imprese dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 52 – TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE.

- Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, etc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, salme incidentate, etc.. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ART. 53 – TRASPORTI PARTICOLARI.

Le amministrazioni militari e le confraternite, costituite al fine di cui si tratta e riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto rispettivamente di salme di cadaveri di militari e di soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni generali in materia.

ART. 54 – ORARIO DEI TRASPORTI.

• L'orario di presentazione delle salme al cimitero per l'inumazione o tumulazione è il seguente: tra le 9,00 e le 12,00 ; tra le 15,00 e le 17,00 di ogni giorno, tranne il festivo.
In caso di due o tre giorni festivi consecutivi, il cimitero riceve le salme nel secondo giorno.

ART. 55 – TRASPORTO DA E PER ALTRI COMUNI.

- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio competente con Decreto a seguito di domanda degli interessati.
- La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
- Al Decreto è allegato il Nulla Osta del Coordinatore Sanitario o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/90.
- Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e la regolarità delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
- In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in Chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
- Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 56 – TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO.

- Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione.
- Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento.

CAPO X - POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 57 – INGRESSO, COMPORAMENTI, DIVIETI.

- L'ingresso nel cimitero di norma è consentito soltanto a piedi; ai disabili è consentito l'accesso con gli ausili necessari. Le eccezioni devono essere debitamente autorizzate dal funzionario preposto.
- Non è permesso ai minori di 10 anni, non accompagnati da persone adulte;
- a chi si trova in stato di ubriachezza, sia vestito in modo indecoroso o in condizioni comunque contrastanti con il carattere del luogo;
- a gruppi molto numerosi, che non sono al seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile e che non sono provvisti di autorizzazione del Sindaco.

- È vietato introdurre animali.
- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la solennità e destinazione del luogo ed in specie:
 - a) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, etc.;
 - b) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori ed accumulare neve sui tumuli;
 - c) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - d) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - e) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta ai concessionari;
 - f) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - g) assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - h) qualsiasi attività commerciale;
 - i) lasciare vasi, fiori, materiale per la pulizia e simili sul corridoio di fronte ai loculi, nei loculi non utilizzati e attorno ai manufatti;
 - j) mettere a dimora piante, fiori, arbusti di qualsiasi specie nello spazio attorno ai tumuli e alle cappelle.
- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, fatte salve concessioni di apposite autorizzazioni.
- Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti di qualsiasi fede religiosa, sarà diffidato dal personale addetto alla vigilanza all'immediato allontanamento e, quando si presentasse necessità, segnalato agli agenti di forza pubblica.
- Il personale incaricato della custodia del cimitero è autorizzato a rimuovere i materiali di cui alla precedente lettera i) e ad estirpare quanto messo a dimora in violazione del divieto di cui alla lettera j).

ART. 58 – PULIZIA INTERNA.

- È prevista, in periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
- I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.
- Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc.. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida ai concessionari se noti, o pubblicati all'albo cimiteriale per un mese.

ART. 59 – RITI FUNEBRI.

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Delle celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preavviso al Sindaco.

ART. 60 – EPIGRAFI.

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli ed epigrafi, purché rispettosi del decoro del luogo.
Sono obbligatorie l'iscrizione del nome e del cognome in caratteri latini e delle date di nascita e di morte in cifre arabe.

ART. 61 – FACOLTA' DI COLLOCARE LAPIDI E DI DETTARE EPIGRAFI.

Nel disporre del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo questo ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. Fra i figli e i fratelli prevale il criterio dell'anzianità.

ART. 62 – ESECUZIONE D'UFFICIO DI LAVORI URGENTI.

- Quando, per motivi d'igiene, si renda necessario eseguire, in sepolture private, lavori che gli organi tecnici e sanitari giudicano urgenti e venga riscontrata l'impossibilità o la difficoltà di ottenere l'immediata esecuzione da parte del concessionario, il Sindaco ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a norma dell'art. 50, co. 5, del T.U., con spese a carico del concessionario medesimo, al quale partecipa immediatamente il provvedimento adottato.

ART. 63 – ELIMINAZIONE DI SEPOLTURE.

- Per motivi statici e/o igienici può essere disposta l'eliminazione di una o più parti dei cimiteri destinate a sepolture private nel rispetto e con le procedure previste dalla normativa vigente.
- Ai concessionari, ai loro eredi o aventi causa di posti per sepolture private, in conseguenza di regolare atto di concessione, viene riconosciuto il diritto a ottenere, a titolo gratuito, nello stesso cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originale concessione o per 99 anni nel caso di maggiore durata o perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso e al trasporto gratuito delle spoglie mortali all'interno del cimitero.
- Saranno a carico dei concessionari le spese per la costruzione, il riadattamento, il completamento e le opere di chiusura e finitura dei monumenti sepolcrali e dei posti di sepoltura.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 64 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Formano oggetto di concessione temporanea a privati da parte del Comune i loculi, destinati a tumulazioni singole, le aree per la costruzione di sepolture e le cappelle inserite nelle logge per sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, le nicchie-ossario e le cellette ossario per la custodia dei resti.

ART. 65 – NORME COMUNI.

- Le concessioni vengono stipulate per conto del Comune dal Responsabile del Servizio competente, sulla base di uno schema tipo che il medesimo Responsabile approva con proprio atto.
- La stipulazione della concessione è subordinata al pagamento del canone, dei diritti di segreteria e delle spese connesse.
- L'atto di concessione deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di pagamento del canone.
- La durata della concessione decorre dalla data di stipulazione dell'atto o, se precedente, dalla data di tumulazione.
- In caso di mancato pagamento delle somme di cui al secondo comma si procederà a norma dell'art. 23 ed alla riscossione coattiva del credito vantato per il periodo di utilizzo del sepolcro.

ART. 66 – DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D’USO.

- In conformità a quanto dispone l’art. 93 del D.P.R. 285/90, il diritto d’uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia.
- In caso di concessione di sepoltura ad enti, il diritto di uso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall’atto di concessione.
- E’ vietata pertanto la cessione del diritto d’uso tra privati: ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

ART. 67 – CONTITOLARITA’ DELLA CONCESSIONE.

- Se più sono i titolari, per concessione o successione, questi **entro un anno** devono designare fra essi uno che assuma verso il Comune l’esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari. Qualora la scelta non venga effettuata dagli interessati nel termine sopra indicato, il Comune si rivolgerà ad uno di essi secondo l’ordine previsto dall’art. 61.
- Il titolare, o il rappresentante dei contitolari, che si trasferisce dal Comune, deve comunicare all’ufficio il proprio indirizzo e le successive variazioni.

ART. 68 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE.

- Il concessionario, i suoi eredi o aventi causa sono tenuti a provvedere, per tutta la durata della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri e lavori che l’Amministrazione ritenga necessari o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.
- In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di diffida o di ordinanza, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose. Per gli stessi motivi può essere disposta la sospensione delle tumulazioni fino all’avvenuta esecuzione dei lavori necessari.
- Perdurando l’inerzia degli interessati o risultando lo stato di abbandono, si provvederà alla pronuncia della decadenza, secondo le disposizioni dell’art. 77 del presente regolamento.
- I concessionari di cappelle sono tenuti per tutta la durata della concessione al mantenimento decoroso di piante e fiori che interessano le aiuole adiacenti. Nell’area concessa e non utilizzata per la edificazione del tumulo o della cappella non è consentita la messa a dimora di piante, fiori, arbusti di qualsiasi specie.

ART. 69 – SEPOLTURE PRIVATE ANTERIORI AL REGOLAMENTO GOVERNATIVO E AL PRESENTE.

- Anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento, le concessioni rilasciate con regolare atto, conservano la durata stabilita nei rispettivi atti e conforme alle norme del regolamento generale e locale in vigore all’atto della concessione stessa.

CAPO II – CONCESSIONE FOSSE

ART. 70 – FOSSE.

- L’area viene assegnata dal Comune.
- Le inumazioni hanno **una durata di 20 anni** che decorrono dal giorno del seppellimento, salve le eccezioni di legge.

CAPO III – CONCESSIONE LOCULI

ART. 71 – LOCULI

• L'uso dei loculi è concesso **per un periodo di 30 anni dalla tumulazione** a conclusione del quale è possibile rinnovare la concessione per un altro periodo della durata in vigore al momento del rinnovo.

Non saranno accordati ulteriori rinnovi.

- La concessione di loculo è vincolata alla salma indicata nell'atto e non può essere trasferita a terzi.
- I loculi per tumulazioni singole sono concessi in condizioni di agibilità al concessionario, al quale compete l'installazione, se non compresa nella concessione, entro sei mesi dal seppellimento, di lapide di marmo.
- I concessionari hanno l'obbligo di mantenere i manufatti e le lapidi in stato decoroso per tutta la durata della concessione.

ART. 72– CONCESSIONE DI DEPOSITO PROVVISORIO.

- Per il deposito provvisorio viene stipulato un apposito atto di concessione.
- La concessione di loculi per deposito provvisorio di massima **è della durata di un anno**, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui il cadavere è destinato, è effettivamente in corso di costruzione.
- Il costo per il deposito provvisorio sarà relativo al canone in vigore nella misura di una annualità.
- Nel caso di utilizzo effettivo del loculo provvisorio per un periodo inferiore all'anno, non sarà restituita la somma del periodo non goduto.

CAPO IV – CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE GENTILIZIE

ART. 73 – TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE GENTILIZIE.

- La concessione di area per sepoltura di famiglia e collettività, ai sensi dell'art. 92 del Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale (D.P.R. 285/90) è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
- Le aree verranno concesse secondo il Piano Regolatore Cimiteriale.
- Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale previo versamento del corrispettivo della tariffa vigente e tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.
- Il rinnovo può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

CAPO V – CONCESSIONE NICCHIE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

ART. 74 – NICCHIE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE.

- Le nicchie-ossario e cellette cinerarie sono concesse **per la durata di 30 (trenta) anni** eventualmente prorogabile per ulteriori 30 (trenta) anni.
- La concessione è vincolata ai resti mortali indicati nell'atto e non può essere trasferita a terzi.

CAPO VI - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 75 – REVOCA.

- Salvo quanto previsto dall'art. 92 2^a co. del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- E' prevista l'eliminazione di sepolture private quindi, la revoca, della concessione, per motivi statici e/o igienici.
- La durata della nuova concessione sarà uguale al tempo residuo spettante secondo l'originario atto o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata.
- Le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova sono a carico dell'Amministrazione.
- Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, almeno un mese prima indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme; ove il concessionario sia ignoto l'amministrazione dovrà dar notizia della decisione di cui sopra mediante pubblicazione sulla tomba.
- Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 76 – DECADENZA

- La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione di opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto della concessione;
 - g) per tumuli e cappelle, su aree in concessione, per inadempienza ai doveri stabiliti nel presente regolamento. In questo caso è corrisposto un importo pari a 7/10 del canone in vigore per analoghe concessioni.

La pronuncia del decadimento della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

- Nel caso di irreperibilità degli interessati, presso il loculo, all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio del Comune **è pubblicato per sei mesi, comprendenti la ricorrenza del 2 novembre**, un avviso recante l'elenco dei loculi per i quali sarà dato corso alla procedura di decadenza per abbandono.
- Decorso, senza risultato, un semestre dalla notifica della diffida agli interessati o alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare ulteriori rinvii, è dichiarata la decadenza, senza diritto di alcun rimborso per il concessionario, i suoi eredi od aventi causa.
- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi compete al Responsabile del servizio competente.
- Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti o ceneri rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune.
- Dopo di che, il Responsabile di cui sopra, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

ART. 77 – ESTINZIONI.

- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione oppure con la soppressione del cimitero. In questo ultimo caso vale quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90.
- Allo scadere della concessione il Comune, dopo la notifica al titolare o agli eredi o aventi causa di idonea comunicazione e pubblicazione di idoneo avviso, con le medesime formalità di cui all'art. 15-bis co. 10, provvede alla estumulazione e dispone dei resti mortali secondo la volontà degli aventi diritto o, in difetto, secondo le norme vigenti al momento della estumulazione.
- Nel caso in cui venga liberato un loculo in quanto il cadavere e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulati siano stati rimossi per essere deposti in altro cimitero o campo comune, ossario o cinerario comune, o per riduzione e accorpamento delle ceneri in altro loculo, il loculo rimasto vuoto ritorna nella piena disponibilità del Comune e il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.
- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.
- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
- In caso di irreperibilità degli interessati verrà pubblicato avviso all'albo comunale e nel cimitero per la durata di giorni 30 consecutivi.

CAPO VII – RINNOVO E PROROGA

ART. 78 – RINNOVO E PROROGA.

- Il rinnovo di qualunque tipo di concessione è soggetto al pagamento del canone per nuove concessioni dello stesso tipo, in vigore al momento in cui viene accolta la domanda e decorre sempre dalla scadenza della concessione originaria.
- Il rinnovo viene concesso su domanda degli interessati da presentare nei sei mesi precedenti la scadenza. E' sempre possibile presentare la domanda fino a che non sono state avviate le pratiche per la estumulazione.

CAPO VIII – RINUNCIA

ART. 79 – RINUNCIA DELLE CONCESSIONI.

- Il Comune, tramite il competente Responsabile del Servizio, ha la facoltà, in relazione alla situazione esistente nel cimitero, di accettare la rinuncia di privati, enti e comunità alla concessione nei seguenti casi:
 - a) di aree libere;
 - b) di loculi e nicchie-ossario;
 - c) di tumuli e cappelle su aree in concessione;
 - d) di aree con parziale costruzione di tumulo o cappella, quando non sia stata ancora perfezionata la procedura di decadenza.
- L'accettazione della rinuncia è subordinata all'agibilità della sepoltura, loculo o nicchia, accertata dal competente ufficio comunale.
- La rinuncia delle concessioni cimiteriali non costituisce diritto al rimborso degli anni non goduti, canone;

- Il titolare, i suoi eredi o aventi causa, di concessione perpetua di loculo o con scadenza a 99 anni, nel caso di estumulazione del cadavere, possono ottenere, previa rinuncia alla perpetuità, per il canone simbolico di 1 euro, la concessione temporanea dello stesso loculo per la tumulazione di un congiunto. Tale nuova concessione soggiace a tutte le regole previste al momento della concessione, anche in ordine al rinnovo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 80 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI.

- Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

ART. 81 – SANZIONI.

La violazione alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato, o illecito amministrativo punito con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del T.U. leggi sanitarie sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del Testo unico.